

IL VELTRO

RIVISTA DELLA CIVILTÀ ITALIANA



ESTENSIONE ON LINE – FASCICOLO 3/4 2024

ITALIA NEL MONDO intende promuovere, in Italia e fuori, la consapevolezza della tradizione e del presente della società italiana; delle sue affermazioni ideali, creative, umanitarie; dei valori e dei problemi che ne hanno orientato il corso storico; delle relazioni con altri Paesi, culture, società.
Intende particolarmente favorire la partecipazione italiana alla ricerca contemporanea di prospettive originali e di tematiche innovatrici.



Sul frontespizio:

Piccolo levriero dalla stampa di
S. Gioacchino di Wolfgang Huber
(1480-1549)

IL VELTRO
RIVISTA DELLA CIVILTÀ ITALIANA
Organo di ITALIA NEL MONDO
Rivista fondata nel 1957
da Aldo Ferrabino e Vincenzo Cappelletti.

COMITATO SCIENTIFICO:

Mario Boffo; Vinicio Busacchi; Americo Cicchetti;
Guido Cimino; Renato Cristin;
Lorenzo Franchini; Paolo Garbini;
Francesco Guida; Danijela Janjić;
Cristiana Lardo; Giuseppe Manica; Ida Nicotra;
Bernardo Piciché; Giovanni Pocaterra;
Paolo Puppa; Roberto Rossi; Fabio Sattin;
Paolo Tondi

REDAZIONE:

Giovanni Barracco, Capo redattore
letteratura e filosofia;
Camilla Tondi, Capo redattore
arte, scienze mediche e biologiche;
Veronica Tondi, Capo redattore
diritto ed economia.
Coordinamento redazionale: Camilla Tondi

CLAUDIA CAPPELLETTI

Direttore

VIRGINIA CAPPELLETTI

Direttore responsabile

Simone Bocchetta, Responsabile editoriale

DIREZIONE, REDAZIONE,
AMMINISTRAZIONE

Via Giuseppe Gioachino Belli, 86
00193 Roma
info@ilveltrorivista.it
ilveltrorivista.eu

Tutti i contributi pubblicati che afferiscono
alle discipline per le quali la rivista *Il Veltro* è
classificata nelle fasce ANVUR vengono
sottoposti a un procedimento di revisione
tra pari a doppio cieco (*double blind*).

Abbonamento ordinario:

Italia € 90,00,
Europa € 120,00,
Altri Paesi € 160,00,
Sostenitore € 200,00.
Conto corrente postale 834010.

© 2024

Edizioni Studium

Per informazioni sugli abbonamenti:
abbonamenti@edizionistudium.it

ISSN 0042-3254

ISBN 9788838254079

Autorizzazione del Tribunale di Roma
N. 5643 in data 12-2-1957

Stampa: Marchesi Grafiche Editoriali
Via dell'Artigianato, 19
00065 Fiano Romano (Roma)

Trimestrale - Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abb. post. D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 CN/FC

SOMMARIO

VINICIO BUSACCHI, GIUSEPPE MARTINI	Introduzione	5
FABRIZIO PALOMBI	Le pietre parlano: gnoseologia delle metafore archeologiche freudiane	41
ALESSANDRO PAGNINI	Grünbaum, la psicoanalisi, il placebo: quarant'anni dopo	65
MICHELA BELLA, MATTEO SANTARELLI	Per una scienza ermeneutica dell'inconscio. Il dibattito sulla psicoanalisi freudiana tra Paul Ricœur e Richard Rorty	81
VINCENZO CAPPELLETTI	Freud. Struttura della metapsicologia con l'Introduzione di Vinicio Busacchi L'atto espressivo Il postulato metapsicologico	99 101 103 135
GIOVANNI RAIMO	Metapsicologia e metafisica. Una riflessione sulla natura degli enunciati metapsicologici	141
GIORGIO MATTANA	Un nuovo sguardo alla <i>vexata quaestio</i> dello statuto epistemologico della psicoanalisi	171
PAOLO MIGONE	Psicoanalisi e prove di efficacia	187
CONO ALDO BARNÀ	Assetto e metodo in psicoanalisi	209

FALLIMENTO E CESSAZIONE: LA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE TERMINOLOGICA (E CONCETTUALE) DEL DISSESTO FINANZIARIO*

Il fallimento, come procedura concorsuale a carattere liquidatorio, nasce con la rivoluzione commerciale per rispondere alle esigenze dell'emergente ceto dei mercatores, e diviene poi uno degli istituti-cardine del diritto commerciale. Il presente lavoro esamina la storia del termine fallimento, voce originariamente appartenente alla sfera religiosa che, attraverso un processo di rideterminazione semantica, è diventata la denominazione generale dell'istituto; accanto a questa viene analizzato il sinonimo cessazione, che ha invece una diffusione areale e temporale più ristretta.

Parole chiave: *fallimento, cessazione, insolvenza, bancarotta, linguaggio economico, linguaggio giuridico*

The legal institution of bankruptcy, as an insolvency procedure, arose with the commercial revolution to meet the needs of the emerging class of merchants and later became one of the cornerstone institutions of commercial law. This paper examines the history of the term fallimento, a term originally belonging to the religious sphere, which, through a process of semantic redetermination, later became the general name of the institution; alongside it, the synonym cessation is analysed, which instead has a more restricted areal and temporal spread.

Keywords: *fallimento, cessazione, insolvency, bankruptcy, language of economics, legal language*

1. Introduzione

Si legge tra le pagine della *Giurisprudenza del commercio* del giurista settecentesco Michele De Jorio, a proposito delle denominazioni date ai debitori insolventi:

«noi chiamiamo *decotti* i Mercanti falliti ed il fallimento *decozione*. [...] Sono ancora i falliti conosciuti con altri nomi, che non lasciano di farne comparire il pessimo carattere. Si chiamano *empj*, *Fraudatores*; *Foro cedentes*; *Infames*; *Diminuentes patrimonium*; *Malae fidei possessores*, perché hanno la scienza del loro ingiusto possesso; *Calumniatores*; *Deceptores*; *Infelices debitores*; *Conturbatores* perché conturbano le ragioni, e

fortune. Questi son quelli, che poi furono, e son chiamati *Falliti*, perché mancano, perché talvolta ingannano; *Banco falliti*, perché mancavano, lasciavano i loro banchi, e le loro sedi, ed andavano ad abitare altrove, *verbant solum*; *cessanti* perché cessano di pagare; *Bancarottieri*, perché rompevano il loro banco»¹.

Il passo dà un'idea della ricchezza della costellazione semantica che ruota attorno al concetto di fallimento, concetto noto all'uomo di ogni tempo se inteso nel generico senso di 'incapacità di far fronte ai pagamenti', ma grande innovazione della società mercantile medioevale nel significato tecnico di «liquidazione generale ed officiosa del patrimonio d'un soggetto insolvente nell'interesse dei suoi creditori»² attuata secondo il principio concorsuale³.

L'istituto, che nasce come eccezione alle regole antiche di recupero dei crediti della *cessio bonorum* e della *datio in solutum*⁴ «per dare una risposta coerente ai problemi tipici – e anch'essi in un certo qual modo “nuovi”» – dell'emergente ceto dei *mercatores*⁵, diventa e resta fino a tutt'oggi uno degli istituti-cardine del diritto commerciale. Nel corso dei secoli, come si è visto, sono diverse le parole che si sono succedute per designarlo o che comunque sono entrate a far parte del suo campo semantico: qui si esaminerà la storia di *fallimento*, voce originariamente appartenente alla sfera religiosa che, attraverso un processo di rideterminazione semantica, è diventata poi la denominazione generale dell'istituto. Accanto a questa si è scelto di analizzare il sinonimo *cessazione*, che ha invece una diffusione areale e temporale più ristretta⁶.

2. Fallimento

Il termine *fallimento*, deverbale da *fallire* (a sua volta dal latino *fāllere*), nei testi volgari antichi di area italo-romanza è attestato a partire dalla prima metà del XIII secolo nel significato astratto – e spesso con sfumature religiose – di 'colpa, fallo, peccato grave' (ma anche 'sbaglio, errore, mancanza involontaria')⁷, che nei testi giuridici si trasforma in quello di 'trasgressione, illecito'⁸.

Dal XIV secolo la voce si trova impiegata anche per designare una 'mancanza concreta'⁹, e, in ambito economico-giuridico, più specificamente la 'mancanza di risorse economiche per far fronte ai debiti', da cui si sviluppa la ben nota accezione di 'stato di insolvenza, dissesto finanziario'¹⁰. Questa conserva anche echi del significato morale originario di 'colpa, errore', visto che nel diritto comune il fallimento è considerato «più come un misfatto che come una sventura»¹¹, in quanto

«il fallito è *raptor*, poiché commerciando da insolvente depreda gli onesti di ricchezze onestamente guadagnate; la decozione è sempre e comunque una *fraus*, poiché, al di là della sventura che può portare al tracollo senza sua colpa, l'aver proseguito la mercatura ha comunque portato il fallito ad appropriarsi surrettiziamente della ricchezza delle proprie controparti, [le] quali assai raramente potranno ricevere ristoro totale delle proprie pretese»¹².

La prima attestazione giunta fino a noi dell'uso del termine nel senso economico- giuridico si ritrova nella *Cronica* di Giovanni Villani («Per lo quale fallimento di Bardi, e Peruzzi, Acciaiuoli [...] fu alla nostra città di Firenze maggiore rovina e sconfitta, che nulla che mai avesse il nostro Comune»)¹³, che segue a distanza di poco più di mezzo secolo quelle di *fallire* nel senso di 'cadere in dissesto finanziario, far bancarotta' e di *fallito* usato come sostantivo per designare 'colui che è insolvente', entrambe attestate dalla fine del Duecento¹⁴.

Nei testi dell'Età intermedia, tuttavia, *fallimento* ricorre principalmente nell'originario valore morale (non a caso spesso in contesti in cui figurano anche le parole *peccato*, *peccatore* o *Dio*), mentre sono rare le attestazioni dell'accezione finanziaria¹⁵: per quanto riguarda il secolo XIV queste sono limitate a pochi testi, tutti relativi al mondo mercantile (come lo *Statuto della Corte dei Mercanti in Lucca del 1376*¹⁶, il *Libro della comunità dei mercanti lucchesi* in Bruges del 1384¹⁷, o la corrispondenza della famiglia Datini¹⁸).

L'impiego del termine nell'accezione economico-giuridica proprio all'interno di testi statuari e corporativi si spiega agevolmente risalendo alle origini dell'istituto. Il fallimento come procedura concorsuale a carattere liquidatorio, come già si è detto, nasce difatti nel Medioevo proprio per rispondere alle esigenze dell'emergente ceto mercantile che, data la generale scarsità e il conseguente alto costo del denaro, cercava soluzioni rapide per giungere alla definizione dei rapporti creditorî, anche a detrimento dell'integralità dei pagamenti¹⁹. Difatti, un recupero dei crediti differito nel tempo avrebbe costituito un danno certo per il commerciante, che si sarebbe visto costretto a contrarre onerosi debiti per poter proseguire nella propria attività²⁰. La «lontana origine» dell'istituto può rinvenirsi già «nelle agili procedure esecutive che la giurisdizione mercantile [andava] sperimentando dagli inizi del secolo XI»²¹, ma è negli statuti comunali e corporativi del XII e XIII secolo che le procedure liquidatorie da seguirsi nel caso di insolvenza trovano la prima normazione per iscritto²².

Quello del fallimento non solo è un istituto proprio del mondo mercantile, ma può dirsi suo esclusivo appannaggio: sono difatti rarissimi gli statuti che prevedono l'estensione del fallimento di là dalla cerchia di coloro che sono formalmente riconosciuti come *mercatores* (tramite, ad esempio, l'iscrizione a una corporazione commerciale) o che comunque esercitano di fatto la mercatura o l'attività bancaria²³. Con un'inversione di tendenza rispetto al Medioevo, nei testi dell'Età moderna le occorrenze del termine nell'accezione finanziaria si fanno via via più frequenti, tanto che il *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, già a partire dalla prima edizione, dopo aver riportato per *fallimento* i due significati di «Falligione, e fallanza» e di «mancamento de' danari a' mercatanti, per lo quale non posson pagare», specifica che «in questo ultimo significato l'usiamo noi, più che altro»²⁴. E, complementariamente, nella V Crusca, a proposito dell'originario significato di «[...] atto e [...] effetto del fallire; Fallo, Colpa, Peccato», si nota che «in questo e negli altri significati morali, è voce ormai di raro uso»²⁵ (l'accezione è marcata come *antica* od *obsoleta* anche nei dizionari contemporanei)²⁶.

Oltre che nel più lato senso – attestato a lungo pure nei testi giuridici – di «stato in cui trovasi un debitore, quando i suoi beni non bastano per pagare i suoi creditorî»²⁷, a partire dall'epoca moderna nel linguaggio tecnico del diritto *fallimento* si trova impiegato per designare più specificamente il caso in cui l'incapacità di far fronte ai pagamenti è dovuta a cause non imputabili al debitore (nel qual senso la parola è talvolta accompagnata dall'aggettivo *forzato*)²⁸. Ciò rispecchia il cambiamento nella concezione del fallimento avvenuto tra Medioevo ed Età moderna. Difatti, nell'Età intermedia il fallimento era considerato un reato di per sé (a prescindere dall'eventuale dolo o colpa del fallito), poiché contrario ai canoni più sentiti dell'etica sociale mercantile; non esistevano quindi né distinzioni tra fattispecie in sé oggettivamente diverse, né graduazioni nelle reazioni sanzionatorie²⁹. Nell'Età moderna, invece, matura l'esigenza di «distinguere, all'interno della complessa fattispecie tipica del fallimento, le ipotesi che [meritano]

sanzioni penali per i loro più spiccati caratteri di illiceità da quelle rispetto alle quali la rilevanza penale [può] apparire inadeguata ed eccessiva»³⁰. Sicché per queste ultime si mantiene il nome di *fallimento*, mentre «per significare la sospensione dei pagamenti, criminalmente imputabile alla persona del commerciante»³¹ si afferma la voce *bancarotta*³², a fianco delle locuzioni *fallimento doloso* e *fallimento colposo* (attestate nei testi legislativi fino al XIX secolo)³³.

In senso più tecnico, la voce *fallimento* nei testi dell'Età moderna è usata inoltre per denotare, sempre con riferimento ai commercianti, 'lo stato di dissesto in quanto accertato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria che dà inizio alla procedura per pagare percentualmente i creditori liquidando il patrimonio del dissestato'³⁴, come mostrano in primo luogo le attestazioni del termine nella legislazione («I Debitori di quel Mercante, o Banchiere, che farà, come si dice, Banca rotta, dovranno notificar fedelmente il loro debito al Consolato [...], dappoiché sarà fatto noto il Fallimento con Pubblico Proclama»: *Costituzioni piemontesi* del 1723)³⁵, ma anche quelle nei testi di dottrina e prassi: «Falliti oriundi, & originarj dello Stato Fiorentino devenendo all'atto del fallimento anco fuori di detto Dominio in qualsivoglia parte del Mondo possono essere criminalmente dal Magistrato degl'Otto processati, e multati non solo ad istanza de creditori, ma anco ex officio» (Marc'Antonio Savelli, *Pratica universale*, 1665)³⁶; «Qualora il fallimento è dichiarato si stila [...] che li due terzi, o li tre quarti de' creditori [...] riuniti insieme accordino a loro piacimento al fallito per mezzo d'un contratto la diminuzione della somma da esso lui dovuta, o qualche mora al pagamento» (Domenico Alberto Azuni, *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile*, 1787)³⁷.

Inoltre, non di rado *fallimento* si trova impiegato per indicare pure la stessa 'procedura giudiziaria per pagare percentualmente i creditori liquidando il patrimonio del dissestato'³⁸: si legge ad esempio nel *Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del 1842: «Il Giudice-Commissario è incaricato specialmente di accelerare e sorvegliare le operazioni e l'amministrazione del fallimento»³⁹.

È fondamentalmente con tali ultimi due valori che il termine entra nella legislazione dell'Italia unita (*fallimento* è impiegato come tecnicismo nel *Codice di commercio* del 1865⁴⁰, in quello del 1882⁴¹, e poi nella legge fallimentare del 1942 che ha regolato la materia fino al 2022)⁴², mentre il significato generico di 'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni' si conserva solo al di fuori dei testi tecnici⁴³. Ciò è in stretta correlazione con l'affermarsi della voce *insolvenza*, che, a partire dalla fine del XVIII secolo, si trova impiegata nei testi giuridici proprio per denotare la 'condizione del debitore che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni'⁴⁴.

Questo comporta che in tali contesti *fallimento* si specializzi nel designare i casi in cui l'insolvenza è specificamente accertata da un provvedimento giudiziario⁴⁵.

Va infine rilevato, riguardo al linguaggio legislativo attuale, che il *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* del 2019 (sostitutivo della legge fallimentare del 1942)⁴⁶ ha statuito *ex lege* l'espunzione della parola *fallimento* dai testi normativi e la sua sostituzione con la locuzione *liquidazione giudiziale*⁴⁷: l'art. 349 – rubricato proprio *Sostituzione dei termini fallimento e fallito* – stabilisce difatti che

«Nelle disposizioni normative vigenti i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito” nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie».

La sostituzione lessicale è pensata per affrancare l'insolvenza giudizialmente accertata

dell'imprenditore e la procedura liquidatoria susseguente dalla connotazione negativa di colpa che ancora oggi caratterizza la parola *fallimento* – e così pure *fallito* – anche nell'accezione economico-finanziaria, riassumibile nel principio del «si fallitus, ergo fraudator» di tradizione medioevale⁴⁸.

3. Cessazione

Nei testi volgari di area toscana, accanto alla voce *fallimento* – e spesso in diade parasinonimica con questa – è attestata *cessazione*⁴⁹: «il presente vescovo [...] invitato per lo fallimento e cessazione de' suoi consorti, non ebbe ardimento al riparo della inniqua e ingiusta legge» (Giovanni Villani, *Cronica*)⁵⁰. Nel *Corpus OVI* occorrono all'interno di testi statutari (sempre toscani) pure *cessare* per 'non pagare il dovuto, essere insolvente'⁵¹ («Et se alcuno cittadino di Siena fugirà de la città di Siena o vero si cessarà con avere altrui, o vero fugì o vero si cessò, [...] in perpetuo non possa essere cittadino di Siena, [...] se prima non sodisfarà al creditore o vero a li creditori del devito suo»: Ranieri Gangalandi, *Costituto di Siena volgarizzato* nel 1309-1310)⁵², e i participi *cessato* e *cessante* usati – anche a mo' di sostantivi – per indicare 'Chi non ha pagato il dovuto', ossia il 'debitore insolvente'⁵³ («E intendasi cessato e avere cessato, qualunque al suo creditore interamente non avesse pagato il capitale»: *Statuto dell'Arte di Calimala* del 1334⁵⁴; «Et nulla femina possa essere presa o sostenuta personalmente per alcuno debito ch'ella contraesse o al quale ella fosse obligata, s'ella non fosse moglie d'alcuno mercatante cessante et fugitivo»: *Statuto del podestà di Firenze* del 1355⁵⁵).

L'uso di *cessazione* nel senso di 'fallimento commerciale'⁵⁶ è da ricollegarsi al valore di 'inadempimento' con cui il termine è impiegato nei testi giuridici medioevali, soprattutto in riferimento alle obbligazioni pecuniarie (a ricorrere è principalmente la locuzione *cessazione del pagamento*)⁵⁷. Come evidenzia Federigo Bambi, in tali occorrenze *cessazione* rende:

«quella negligenza, quel ritardo nell'adempiere ad un dovere, espresso dal latino *cessatio* nelle fonti giuridiche (D. 27, 2, 6: “Si absens sit tutor et alimenta pupillus desideret, si quidem neglegentia et nimia *cessatio* in administratione tutoris obiciatur” [Trifonino]), che in [questi] cas[i] viene portato alle estreme conseguenze da far mancare del tutto la prestazione dovuta»⁵⁸.

Da 'mancanza di pagamento, inadempimento di obbligazioni pecuniarie', *cessazione* è usata metonimicamente anche per indicare l'insolvenza nel suo complesso⁵⁹ e quindi il 'fallimento commerciale'.

Secondo i dati di *IS-LeGI*, *cessazione* è usato in tale accezione fino alla fine del secolo XVIII, principalmente in testi toscani⁶⁰ (si veda ad esempio la *Legge contro a quelli che diverranno all'atto di fallimento, e cessazione, massime con fraude* promulgata da Francesco I de' Medici nel 1582)⁶¹; tuttavia si rilevano alcune sporadiche occorrenze anche al di fuori di tale area: ad esempio all'interno degli *Statuti della Honoranda Università de Mercatanti di Bologna* del 1550 si legge: «Anchora Statuimo, che s'alla presura, o cattura de predetti Cessanti, Fuggitivi, & Latitanti si procedesse innanci le dette condennationi, debbia la prova apparire, & farsi la pruova della Cessatione, Fuga, Latitatione, o vero Occoltatione, come è detto di sopra»⁶²; e, due secoli dopo, nel *Codice estense* del 1771: «Eseguido dentro al termine di detti tre giorni il disposto di sopra, il Fallito per via di Procuratore, o di congiunte persone potrà difendersi, e giustificare nel Fallimento, e Cessazione sua non esservi intervenuta colpa del Cessante»⁶³.

La fortuna dell'uso di *cessazione* per 'fallimento commerciale' resta tuttavia limitata ai testi giuridici, come testimonia l'assenza di tale significato nel *Vocabolario* della Crusca⁶⁴ e nel Tommaseo-Bellini. Tali dizionari registrano però *cessante* per 'debitore insolvente'⁶⁵, voce che si ritrova ancora nei

manuali di diritto commerciale di inizio Ottocento⁶⁶.

FRANCESCA FUSCO

Università degli Studi di Padova

* La ricerca alla base di questo saggio è stata condotta grazie a un finanziamento dello European Research Council: ERC CoG MICOLL – *Migrating Commercial Law and Language. Rethinking Lex Mercatoria (11th-17th Cent.)*, 2021-2026, Grant Agreement n. 10100208. Si segnala qui che la data di ultima consultazione di siti e banche dati citati nel testo è il 31 luglio 2024.

Note

¹ Vol. III, Stamperia Simoniana, Napoli 1799, pp. 4-6. Si vedano al proposito anche A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Hoepli, Milano 1884, p. 309; U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Cedam, Padova 1964, p. 47.

² U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., p. 3.

³ Nella procedura fallimentare tutti i creditori concorrono insieme sui beni del fallito, senza distinzioni di tutela tra un soggetto e l'altro all'interno della categoria protetta: si tratta di un'eccezione rispetto alla regola romanistica del *qui prior est tempore potior est iure* seguita dallo *ius commune* (si veda U. Santarelli, *Mercanti e Società tra mercanti*, 3^a ed., Giappichelli Torino 1998, p. 94, e cfr. anche *infra*).

⁴ Le quali continuano comunque a essere utilizzabili ogni qualvolta i creditori lo ritengano opportuno (si vedano C. Pecorella e U. Gualazzini, voce *Fallimento [Premessa storica]*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XVI, UTET, Torino 1967, pp. 220-232, alla p. 224). Rispetto alla *cessio bonorum* di tradizione romanistica, che è un atto negoziale che trova l'unica sua fonte nella volontà del *cedens*, nel nuovo istituto del fallimento «tutto discende dai poteri degli organi che vi sono preposti e che svolgono la loro funzione, non già quali sostituti – sia pure *ex lege* – del fallito, ma quali soggetti perfettamente autonomi, destinati alla tutela dell'interesse dei creditori assunto, per volontà dei legislatori, ad interesse pubblico» (U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 4-5).

⁵ U. Santarelli, *Mercanti e Società tra mercanti*, cit., p. 94. Si veda anche S.A. Riesenfeld, voce *fallimento*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, Roma 1993, <[⁶ Per l'esame di altre voci relative al campo semantico del fallimento si rinvia a F. Fusco, *Altre parole del "dissesto finanziario": bancarotta, decozione, insolvenza*, in «Italiano LinguaDue», XVI, 2024, 2, i.c.s.](https://www.treccani.it/enciclopedia/fallimento_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/>, che scrive: «Con lo sviluppo degli scambi e del commercio internazionale, verificatosi durante il Medioevo, la preoccupazione causata dall'eventualità che i commercianti si dessero alla fuga lasciandosi dietro moltitudini di creditori insoddisfatti richiamò l'attenzione del legislatore, sia a livello locale che a livello nazionale: vennero così codificati in consuetudini locali e in leggi e decreti nazionali i mezzi di tutela applicabili a casi del genere» (cfr. al riguardo anche <i>infra</i>).</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁷ Si vedano M. Cortelazzo e P. Zolli, *Il nuovo etimologico. DELI-Dizionario etimologico della lingua italiana*, seconda edizione a cura di M. Cortelazzo e M.A. Cortelazzo, Zanichelli, Bologna 1999 [=DELIN]; *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, diretto da S. Battaglia e G. Bàrberi Squarotti, UTET, Torino 1961-2002, 21 voll; *Supplemento 2004*, a cura di E. Sanguineti, UTET, Torino 2004; *Supplemento 2009*, a cura di Id., UTET, Torino 2008 [=GDLI], s.v., § 1; *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini*, diretto da P. Squillacioti, a cura dell'Opera del Vocabolario Italiano [OVI] del Consiglio Nazionale delle Ricerche [CNR], 1997-, <<http://tlio.ovi.cnr.it>> [=TLIO], s.v., §§ 1 e 2 (che registra anche le varianti *faliment*, *faliment*, *falimenti*, *fallimento*, *fallimento*, *fallimento*, *fallimenti*). Il significato di 'mancanza, colpa, inosservanza di un dovere' si ritrova anche nel latino medioevale: cfr. J.F. Niermeyer e C. Van De Kieft, *Mediae Latinitatis lexicon minus. Lexique latin médiéval-français/anglais. A medieval Latin-French/English dictionary*, Brill, Leiden 1976, 2 voll., e

C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis, cum supplementis integris D.P. Carpenterii*, Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorium a Léopold Favre, L. Favre, Niort 1883-1887, entrambi s.v. *fallimentum*.

⁸ Si legge ad esempio nello *Statuto del Podestà* di Firenze del 1355, c. 263r: «Et se alcuno di questi ufficiali per sconceza che sia in lui o pigrizia o alcuna occupatione o fallimento parrà al vescovo del luogo o alli frati sopradetti ch'egli sia da rimuovere, al coloro comandamento o detto sieno tenuti di rimuoverlo la podestà o il capitano» (si cita da *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, a cura di F. Bambi, F. Salvestrini, L. Tanzini, vol. II, *Statuto del Podestà*, Olschki, Firenze 2022, p. 630; cfr. anche F. Bambi, *Parole degli statuti. Indice-glossario*, ivi, vol. III, *Indici*, 2023, pp. 3-231, a p. 86, s.v. *fallimento*). Si vedano anche gli *Ordinamenti, provvisioni e riformazioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357)*, in cui *fallimento* è usato come sinonimo di *maleficio* e di *excesso* per indicare un 'atto illecito colpito da pena' (cfr. F. Bambi, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 658-659); cfr. anche TLIO, s.v., § 1.2. Si segnala anche il più generico significato di 'inganno, slealtà', attestato però al di fuori dei testi *stricto sensu* giuridici (cfr. TLIO, s.v., § 2; GDLI, s.v., § 2).

⁹ In particolare la 'penuria, deficienza di beni materiali': cfr. GDLI, s.v., § 3.

¹⁰ Si vedano TLIO, s.v., § 5; GDLI, s.v., § 4.

¹¹ U. Santarelli, *Mercanti e Società tra mercanti*, cit., p. 68.

¹² R. Volante, *Autonomia contrattuale e fallimento tra fondazioni medievali. Diritto comune e codici*, in *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di F. di Marzio e F. Macario, Giuffrè, Milano 2010, pp. 125-160, a p. 129. L'Autore sottolinea *ibid.* (nota 6) come non a caso l'identificazione tra fallito e ladro nella legislazione statutaria sia molto frequente, anche nelle pene comminate (sull'argomento si veda già U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 121-123). Si veda anche F. Migliorino, *Profilo storico delle procedure concorsuali*, in *Studi in onore di Giuseppe Ragusa Maggiore*, vol. II, Cedam, Padova 1997, pp. 785-826, a p. 792, che spiega come proprio la rappresentazione del fallimento come un misfatto comporti in tale contesto lo «slittamento semantico [...] di termini di risalente tradizione, come *fuga*, *fugitivus*, *debitor fugitivus*, che compaiono sempre più frequentemente nelle fonti normative e dottrinarie per indicare i presupposti oggettivi dell'istituto».

¹³ Libro XIII, cap. 55 - ed. Porta, vol. III, p. 425 (v. TLIO, s.v., § 5); altre attestazioni nel testo: «diluvio, carestie, fame, e mortalità, e sconfitte, vergogne d'impresie, perdimenti di sustanza di moneta, e fallimenti di mercatanti, e danni di credenza, e ultimamente

di libertà recati a tirannica signoria e servaggio» (libro XIII, cap. 3 - ed. Porta, vol. III, p. 299); «molte d'altre buone compagnie di Firenze per lo fallimento di quella furono sospette con grande danno di loro» (libro XI, cap. 4 - ed. Porta, vol. II, p. 525); la voce ricorre anche nel titolo di due rubriche («*Del fallimento della compagnia degli Scali di Firenze*»: libro XI, cap. 4, rubr. - ed. Porta, vol. II, p. 525; «*Del fallimento della grande e possente compagnia de' Bardi*»: libro XIII, cap. 55, rubr. - ed. Porta, vol. III, p. 424): si cita da *Corpus OVI dell'italiano antico*, diretto da P. Larson, E. Artale e D. Dotto, a cura dell'Opera del vocabolario italiano (istituto del CNR), <<http://gattoweb.ovi.cnr.it>> [= *Corpus OVI*]. Cfr. anche DELIN, s.v.; GDLI, s.v.,

§ 5.

¹⁴ Entrambe si trovano nel *Resoconto finanziario inviato da Provis alla compagnia Tolomei di Siena* (1279) di Luca Buonsignore: si vedano per *fallire* TLIO, s.v., § 4; e GDLI, s.v., § 8; per *fallito* TLIO, s.v., § 3; e GDLI, s.v., § 5.

¹⁵ Ciò è quanto emerge dall'analisi delle occorrenze della voce nel *Corpus OVI*.

¹⁶ «Areo sta, in et ordiniamo he veduto a noto a a cita italia corte lo fallimento che qualunqua persona avesse de beni di quello cotale fallito, infra du di proximi li debia avere notificati alla dicta corte» (libro III, ed. a cura di A. Mancini, U. Dorini ed E. Lazzareschi per la Camera di Commercio e Industria di Lucca, Olschki, Firenze 1927, p. 118), e poco oltre: «e de suoi beni non si trovasseno tanti che li creditori non potesseno essere pagati interamente et lo dicto debitore infra du anni dal di del suo fallimento non comparisse a Lucha legittimamente dinanti a consoli della corte de mercadanti di Lucha per accordarsi del resto con li suoi creditori» (ivi, p. 123): si cita dal *Corpus OVI*. Nel testo ricorrono spesso anche *fallire* e *fallito*.

¹⁷ «richiesi alla comunitade e consiglieri lo ditto Betto doversi condanare, secondo la forma della nostra ordinansa e de' nostri capitoli, ove di simili fallimenti si fae mensione»: ed. a cura di E. Lazzareschi, R. Malfasi, Milano 1947, p. 121, cit. da *Archivi unificati Vocanet LGI-Lessico giuridico italiano (1960-1974) e LLI-Lingua legislativa italiana (1539-2007)*, a cura dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR,

<<http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/Vocanet-LLI/index.html>> [= *Vocanet-LLI*].

¹⁸ Per quanto riguarda il secolo XIV, vi è un'attestazione della voce in una lettera di Lemmo di Balduccio e Ghisello di Bindo alla compagnia Datini di Firenze scritta a Milano il 21 febbraio 1389 («Asai ne grava del falimento di Pechori, Idio ristori chi dano ne ricieverà, credesi però ne riuscirà male debito, chosi piacia a Dio»). All'interno del *Corpus dell'Archivio Datini*, diretto da P. Beltrami, a cura dell'Opera del Vocabolario Italiano (OVI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), <[http://aspweb.ovi.cnr.it/\(S\(lmfvxqf2qzuzfh5mpmvfbuv3f\)\)/CatForm01.aspx](http://aspweb.ovi.cnr.it/(S(lmfvxqf2qzuzfh5mpmvfbuv3f))/CatForm01.aspx)>, da cui si cita, vi è un'ulteriore attestazione in una missiva di Lapo Mazzei a Francesco Datini, scritta a Firenze il 16 dicembre 1405 («E poi mi distesi a' danni gli verrebbero, de' debiti cattivi più che è non stimava, quando aremo l'ultima risposta da Vignone; e della vana speranza egli avea nella ragione da Pisa; e che pazzia era domandare cose ieri finite, o libri vecchi del fallimento di Boninsegna ch'erano ni mano de' suoi creditori, morti già è vent'anni»).

¹⁹ È proprio per tutelare al massimo gli interessi creditori nel loro insieme (in quanto rappresentanti gli interessi mercantili) che nel soddisfacimento dei crediti si sceglie di seguire la regola del concorso piuttosto che quella della graduazione: difatti il principio concorsuale, non distinguendo, all'interno della categoria protetta, un soggetto dall'altro, non ne differenzia più o meno arbitrariamente la tutela, al contrario della graduazione che si fonda proprio sul canone della discriminazione (si veda U. Santarelli, *Mercanti e Società tra mercanti*, cit., p. 94).

²⁰ *Ibid.*

²¹ F. Migliorino, *op. cit.*, p. 800. Si veda anche J. Hilaire, *Introduction historique au droit commercial*, Presses Universitaires de France, Paris 1986, p. 28.

²² Il primo ad affermare il principio concorsuale (detto *per libram*) nella ripartizione dei beni del debitore e ad accogliere la regola generale della parità di trattamento tra i suoi creditori è il *Constitutum usus pisanæ civitatis* della metà del XII secolo: si vedano U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 26-28; Id., *Mercanti e Società tra mercanti*, cit., pp. 26-28; F. Migliorino, *op. cit.*, p. 791; A. Monti, *Fallimento-impresa*, in *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, a cura di A. Sciumè e A.A. Cassi, Giappichelli, Torino 2016, pp. 43-57, a p. 46. Per quanto riguarda gli statuti corporativi duecenteschi, di particolare rilievo quelli dei Mercanti di Piacenza e dei Cambiatori di Bologna che impongono al *fugitivus* interdizioni dall'attività commerciale in ragione della natura penale della decozione: cfr. U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 31-33; F. Migliorino, *op. cit.*, p. 791.

²³ Si veda U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit. pp. 80-88. Escludono categoricamente l'applicabilità della procedura fallimentare al di fuori degli appartenenti al mondo mercantile C. Pecorella e U. Gualazzini, *op. cit.*, p. 224 (cfr. anche A. Monti, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, in *Commentario alla legge fallimentare*, a cura di Cesare Cavallini, vol. IV, *Saggi, statistiche e indici*, Egea, Milano 2010, pp. 165-195, a p. 171). Diverso il caso di Venezia, in cui «il fallimento non fu mai limitato ai mercanti, pur avendo i legislatori veneti chiara coscienza del fatto, ampiamente dimostrato dalla prassi, che la grandissima maggioranza dei falliti era costituita da commercianti» (U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., p. 82). Per le procedure fallimentari nelle legislazioni italiana dell'età moderna si rinvia ad A. Sciumè, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno*, Giuffrè, Milano 1985, pp. 19-53.

²⁴ *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, appreso Giovanni Alberti, in Venezia 1612 [=I Crusca], s.v. Si vedano anche *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in questa seconda impressione da' medesimi riveduto, e ampliato, con aggiunta di molte voci degli autori del buon secolo, e buona quantità di quelle dell'uso, appreso Iacopo Sarzina, in Venezia 1623 [=II Crusca], s.v.; *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in questa terza impressione nuovamente corretto, e copiosamente accresciuto, al serenissimo Cosimo Terzo Granduca di Toscana lor Signore, nella Stamperia dell'Accademia della Crusca, in Firenze 1691, 3 voll. [=III Crusca], s.v.; *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, quarta impressione, all'Altezza Reale del Serenissimo Gio. Gastone Granduca di Toscana loro Signore, appreso Domenico Maria Manni, in Firenze 1729-1738, 6 voll. [=IV Crusca], s.v., § 1. Analoga considerazione si ritrova nel *Dizionario della lingua italiana* di

N. Tommaseo e B. Bellini, dalla Società l'Unione Tipografico-Editrice, Torino 1861-1879, 4 voll. [=TB], s.v., § 3.

²⁵ *Vocabolario degli Accademici della Crusca, quinta impressione*, nella Tipografia Galileiana di M. Cellini e C., in Firenze 1863-1923, 11 voll. (A-Ozono) [=V Crusca], s.v., § 0.

²⁶ Cfr., tra gli altri, *Il vocabolario Treccani*, diretto da V. Della Valle e G. Patota, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2008, <<https://www.treccani.it/vocabolario/>> [=VT], s.v., e *Il Nuovo De Mauro*, diretto da T. De Mauro, Paravia, Torino; [poi] Paravia-Bruno Mondadori, Torino-Milano; [ora] Mondadori-Pearson, Milano 2001, consultabile *online* sul sito di *Internazionale*. <<http://dizionario.internazionale.it/>> [=NDM].

²⁷ M. De Jorio, *op. cit.*, vol. III, p. 4.

²⁸ «fallimento sforzato [è] quello che fa necessariamente un Mercante, il quale a cagione delle perdita che ha patito, non può pagare; e questo con un vocabolo più mite si chiama fallimento» (ivi, p. 14).

²⁹ Si veda U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., p. 79, il quale specifica, a p. 67, che «Se mercatura, fiducia e credito erano [...] i tre cardini su cui si fondava l'intera dinamica della società mercantile, il fallimento – che vanificava il credito e rendeva inutile e financo dannosa la fiducia che nel mercante poi fallito tutti avevan riposto – si palesava evento e comportamento che contraddiceva in radice le ragioni fondanti di quella società».

³⁰ Ivi, p. 79. Si passa dunque dalla concezione di «fallimento-reato» a quella di «reato fallimentare», nella quale «la decozione [è] “retrocessa” dal fatto costitutivo a presupposto di punibilità del reato stesso» (*ibid.*). Cfr. anche E. Fugazza, *Un reato in cerca di definizione. La bancarotta del commerciante dall'Ordonnance du commerce alla legge fallimentare del 1942*, Giappichelli, Torino 2021, pp. 8-9 (e già C. Alfani, voce *bancarotta*, in *Digesto italiano*, vol. V, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1890-1899, pp. 98-224, a p. 126). Un avviso di tale cambiamento si ritrova nel *De mercatura, seu mercatore tractatus* del giurista anconetano Benvenuto Stracca (cum Privilegio, Venetiis 1553), in cui si legge, a p. 176: «tria esse decoctorum genera. Primum illorum, qui fortunae vitio decoquunt [...], Est tamen genus hominum miserabile. Secundum genus illorum est qui suo vitio pessimum quidem genus hominum, et nulla miseratione dignum. Tertium genus decoctorum est, illorum, qui partim fortunae, partim suo vitio decoxere, quos admixta culpa humiles, et deploratos ac miseratione indignos reddit». Le teorie di Stracca furono un grande stimolo alle elaborazioni dottrinali, ma senza immediate ricadute sul diritto positivo, che continuò a essere a lungo informato agli stessi criteri del diritto statutario medioevale (è Galeazzo Maria Sforza, verso la fine del XV secolo, il primo a incrinare il vecchio sistema di responsabilità oggettiva): si vedano

C. Alfani, *op. cit.*, p. 126; U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 147-157; Id., *Mercanti e società tra mercanti*, cit., p. 67; A. Sciumè, *op. cit.*, pp. 73-76.

³¹ F.A. Mori, *Teorica del codice penale toscano*, Stamperia delle Murate, Firenze 1854, p. 357.

³² Definita dalla V Crusca, s.v., come «Fallimento», ma con la precisazione che «intendesi per lo più di fallimento doloso, o almeno colpevole». Per la storia del termine *bancarotta* si rinvia a F. Fusco, *op. cit.* (e per la formazione del composto in francese e il suo ingresso in italiano si veda W. Schweickard, *Die Wortgeschichte von fr. banqueroute, dt. Bankrott und it. bancarotta*, in «Zeitschrift für romanische Philologie», CXL, 2024, 2, pp. 587- 597).

³³ *Fallimento doloso* si trova attestata già nel *Dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana* di G.B. De Luca, vol. XV, nella stamperia di Giuseppe Corvo, in Roma 1673, p. 185 (e si segnala che il fallimento doloso è disciplinato come reato autonomo già nella Leopoldina del 1786, all'art. 59: cfr. al riguardo anche A. Sciumè, *op. cit.*, p. 89). Le attestazioni all'interno di *Vocanet-LLI* mostrano la fortuna di *fallimento doloso* e *fallimento colposo* soprattutto in area toscana: entrambe le locuzioni sono ad esempio usate nel *Codice penale pel granducato di Toscana del 1853 colle variazioni ordinate dalla legge dell'8 aprile 1856* (si veda in particolare l'art. 409, co. 1; e cfr. anche Baldassarre Paoli, *Nozioni elementari di diritto penale militare secondo il combinato disposto dei codici penali militare e comune vigenti in Toscana*, Tipografia delle Murate, Firenze 1856, p. 44). Oggi, per descrivere i reati fallimentari, il legislatore utilizza invece le locuzioni di provenienza francese *bancarotta fraudolenta* e *bancarotta semplice*, su cui si rinvia a F. Fusco, *op. cit.* (cfr. anche *Lessico etimologico italiano. Germanismi*, a cura di S. Lubello ed E. Morlicchio, in *Lessico etimologico italiano*, edito per incarico della Commissione per la filologia romanza da M. Pfister; [poi] edito per incarico della Commissione per la filologia romanza da M. Pfister e W. Schweickard; [poi] da E. Pfrift e W. Schweickard, L. Reichert, Wiesbaden, 2000-, s.v. **panc*, § 2.b.-α6, 436).

³⁴ Si veda GDLI, s.v., § 4.

³⁵ *Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili, e criminali ne' Stati della M. S. tanto di qua, che di là da' monti e colli*, libro II, titolo XXIV, capo 5, *De' Fallimenti, o sieno Banche rotte*, art. 6, co. 1. Per altre attestazioni all'interno del capo V cfr. gli artt. 5, co. 1; 8, co. 1; 10, co. 1 (cfr. anche le attestazioni riportate da *Vocanet-LLI*).

³⁶ Giuseppe Cocchini, Stamperia della Stella, Firenze, p. 167, cit. da *Vocanet-LLI*.

³⁷ Vol. II, presso la Società Tipografica, in Nizza, p. 98 (s.v. *fallimento*).

³⁸ Significato registrato anche nei dizionari dell'uso contemporanei: cfr. VT, s.v., § 2, e NDM, s.v.

³⁹ Titolo I, capo 2, art. 484, co. 1 (cit. da *Vocanet-LLI*).

⁴⁰ Sfogliando i primissimi articoli del titolo I, intitolato per l'appunto *Del fallimento*, si legge ad esempio: «Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è in stato di fallimento» (art. 543, co. 1); «Il fallimento è dichiarato con sentenza del tribunale di commercio pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o sull'istanza di uno o di più creditori, o d'ufficio» e «Con la stessa sentenza il tribunale deve Delegare uno dei giudici alla procedura del fallimento» (art. 546, co. 1 e 2). Va segnalato che tale codice riprende ed estende, con qualche modifica, il *Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del 1842 (cfr. i corrispondenti artt. 468 e 471 co. 1 e 2).

⁴¹ Si vedano tra gli altri gli artt. 683: «Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è

in istato di fallimento»; 684: «Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'ufficio»; 685, co. 2: «Il tribunale è investito dell'intera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile».

⁴² R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, intitolata proprio *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*. Si vedano, tra gli altri, gli artt. 6: «Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio»; 9: «Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa»; 15: «Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti»; 39: «Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato».

⁴³ Si vedano, tra gli altri, VT, s.v., § 2, e NDM, s.v., § 2.

⁴⁴ La prima attestazione di *insolvenza* si trova nella *Raccolta degli ordini e degli avvisi stati pubblicati dopo il cessato governo austriaco* del 1796 (si veda Erasmo Leso, *Lingua e rivoluzione: ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799*, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia, p. 603; cfr. pure DELIN, s.v. *insolvente*); l'uso del termine nel linguaggio giuridico si fa via via più frequente nel corso dell'Ottocento, nonostante le critiche dei puristi: sulla storia della voce *insolvenza* si rinvia a F. Fusco, *op. cit.*

⁴⁵ Si veda il *Code de commerce* francese del 1807 (tradotto in italiano l'anno successivo), il quale dispone che l'inizio del fallimento sia dichiarato dal giudice (art. 441, co. 1: *L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce*): cfr. al riguardo J. Hilaire, *op. cit.*, p. 326; Sylvie Euzen, *Doctrine et faillite pendant la première moitié du XIXème siècle: la leçon de Vincens le précurseur*, in «Revue juridique de l'Ouest», 1996, 2, pp. 195-225, a p. 213. La medesima statuizione si trova anche nell'art. 471, co. 1, del *Codice di commercio* sabauda del 1842 («Il fallimento è dichiarato con sentenza del Tribunale di Commercio»), ripresa poi, come già si è visto, dall'art. 546, co. 1, del *Codice di commercio* italiano del 1865.

⁴⁶ D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni.

⁴⁷ Si veda l'art. 2, il quale dispone che «Ai fini del presente codice si intende per [...] “liquidazione giudiziale”: la procedura concorsuale già denominata fallimento».

⁴⁸ Cfr. *Consiliorum Sive Responsorum Baldi Ubaldi Perusini Iuriconsulti Omnium Concessu Doctissimi Pariter Et Acutissimi*, vol. V, Apud Dominicum Nicolinum, & Socios, Venetiis, 1580, consilium CCCLXXXII, n° 19, 98v. Si veda pure U. Santarelli, *Mercanti e Società tra mercanti*, cit., pp. 74-75; cfr. anche *supra*.

⁴⁹ Anche nelle varianti *cessazione* e *cessatione*: si vedano TLIO, s.v., § 2 (si noti che la definizione proposta dal TLIO è proprio «Fallimento commerciale»); *Lessico etimologico italiano*, edito per incarico della Commissione per la filologia romanza da M. Pfister; [poi] edito per incarico della Commissione per la filologia romanza da M. Pfister e W. Schweickard; [poi] da E. Prifti e W. Schweickard, L. Reichert, Wiesbaden 1979- [=LEI], s.v. *cessatio*, § II.1, 1267.

⁵⁰ Libro XIII, cap. 43 - ed. Porta, vol. III, p. 398 (cit. da *Corpus OVT*).

⁵¹ Si vedano TLIO, s.v., § 1.2.1, e GDLI, s.v. (che al § 6 riporta proprio: «Commerc. Ant. Non pagare i debiti, fallire» con attestazioni dalla *Cronica* di Giovanni Villani e dallo *Statuto de' Mercantanti di Calimala*); LEI, s.v. *cessare*, I.1.a, 1254. Cfr. anche F. Edler, *Glossary of Mediaeval Terms of Business*, The Mediaeval Academy of America, Cambridge (MA) s.v. *cessare*, che, dopo la definizione «to fail (in business), to go bankrupt», inserisce un rinvio a *fallire*.

⁵² Dist. 2, cap. 95 (ed. critica a cura di M.S. Elsheikh, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Siena 2002, vol. I, p. 427, cit. da TLIO, s.v., § 1.2.1).

⁵³ Per *cessato* si vedano TLIO, s.v., § 2; GDLI, s.v., § 2, LEI, s.v. *cessare*, I.1.a, 1256. Per *cessante* si vedano TLIO, s.v. *cessante*², § 1.1; GDLI, s.v.; Edler, *op. cit.*, s.v. (dove vi è anche un rinvio a *fallente*); *Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano e Archivi digitali di documenti giuridici antichi*, a cura dell'Istituto di Teoria e Tecnica dell'Informazione Giuridica (ITTIG); [poi] Istituto di Informatica giuridica e Sistemi giudiziari (IGSG) del CNR, <https://www.igsg.cnr.it/wp-content/banche_dati/vgi/islegi/> [=IS-LEG], s.v.; LEI, s.v. *cessare*, I.1.a, 1255. Come spiega A. Lattes, *op. cit.*, p. 309, «Gli statuti danno ai debitori insolventi vari nomi [...]. Tali debitori chiamavansi pure a Firenze *cessanti* e *fuggitivi* perché sospendevano i pagamenti ed i traffici». Anche i corrispondenti latini *cessatio*, *cessans* e *cessare* si ritrovano impiegati nei testi medioevali con il medesimo significato: ad esempio negli Statuti di Verona del 1245, si usare l'espressione «debitore cessante in solutione» per indicare il caso in cui il debitore smetta di pagare (cfr. *Liber juris civilis urbis Veronae, Ex Bibliothecae Capitularis ejusdem Civitatis autographo Codice, quem Wilhelmus Cahus Notarius Anno Domini 1228. scripsit*, a cura di B. Campagnola, Apud Petrum Antonium Bernum, Veronae 1728, p. 29; cfr. anche U. Santarelli, *Per la storia del fallimento*, cit., pp. 43-44, nota 41).

⁵⁴ L. I, cap. 83, in P. Emiliani-Giudici, *Storia dei Comuni italiani*, vol. III, Le Monnier, Firenze 1866, pp. 171-367, a p. 270 (cit. da TLIO, s.v., § 2).

⁵⁵ L. 2, cap. 8, in F. Bambi, «*Ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna parte vulgarizavit: il prologo e sei rubriche dello statuto del podestà di Firenze del 1355 tradotto in volgare da Andrea Lancia*, in «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», IV, 1999, pp. 345-366, a p. 361 (cit. da TLIO, s.v., § 1.1).

⁵⁶ Si veda TLIO, s.v., § 2; cfr. anche IS-LEG, s.v., § 1.

⁵⁷ Si legge ad esempio negli *Ordinamenti, provisioni e riformazioni del Comune di Firenze vulgarizzati da Andrea Lancia* (1355-1357), a cura di L. Azzetta, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Venezia 2001, p. 136: «nulla pruova altra sia bisogno de l'ordinamento o comandamento di cotale incarico o gravezza o della cessazione dello detto tale pagamento»; e poco oltre: «pagherae con ogni pena nella quale fosse caduto per la cessatione o ritardança del detto pagamento» (cit. da *Corpus OVT*). La locuzione *cessazione dei*

pagamenti si ritrova ancora nel *Codice di commercio* del 1882 per indicare la reiterata mancanza dell'adempimento che costituisce il presupposto per la dichiarazione di fallimento (cfr. l'art. 675, co 1: «Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrando la *cessazione* dei pagamenti): si veda F. Bambi, *Una nuova lingua per il diritto*, cit., p. 393 (s.v. *cessazione*). Anche il verbo *cessare* nei testi giuridici antichi si trova impiegato nel significato di 'non compiere un'azione dovuta (incurrendo così in una sanzione), e più specificamente 'non adempiere a un'obbligazione, soprattutto pecuniaria': cfr. TLIO, s.v., § 1.2; F. Bambi, *Una nuova lingua per il diritto*, cit., p. 392 (s.v. *cessazione*); Id., *Parole degli statuti*, cit., p. 37 (s.v. *cessare*).

⁵⁸ F. Bambi, *Una nuova lingua per il diritto*, cit., pp. 392-393 (s.v. *cessazione*).

⁵⁹ Così ad esempio negli *Statuti della Repubblica fiorentina del 1355*: si veda F. Bambi, *Parole degli statuti*, cit., p. 37, s.v. *cessazione* e *cessamento*.

⁶⁰ Analoga la diffusione areale del verbo *cessare* nel senso di 'fallire': cfr. LEI, s.v. *cessare*, I.1.a, 1254.

⁶¹ In cui *fallimento* e *cessazione* si ritrovano più volte impiegati (a partire dal titolo) in diade parasinonimica (cfr. L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, vol. X, Nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, Firenze 1804, pp. 194 e 198).

⁶² C. 109^r (cit. da *Vocabet-LLJ*).

⁶³ Libro I, titolo XXIX, art. 7, co. 1, del *Codice di leggi, e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima* (cit. da *Vocabet-LLJ*).

⁶⁴ Che pure, nelle edizioni I-IV, registra *cessazione* definendola «Il cessare, Cessazione, Tralasciamento, Rifinamento» e riporta proprio una parte del passo del Villani citato *supra* («Invilto, per lo fallimento, e cessazione de' suoi conforti»), accompagnandolo, nelle prime III edizioni, con la glossa «cioè per mancanza di pagamento».

⁶⁵ Si legge ad esempio nella V Crusca, s.v., § 1: «Cessante, usato anche in forza di Sost., si disse del mercante che non paga, come dovrebbe, alla scadenza, o sia fallito, e contro a cui si può immediatamente fare esecuzione» (e cfr. anche Tommaseo-Bellini, s.v., § 2). Tale valore è tuttora presente nei vocabolari dell'uso, seppur marcato come *antico* od *obsoleto*: cfr. ad esempio, VT, s.v., § 2b, e NDM, s.v., § 3.

⁶⁶ Come emerge dai dati di *IS-LeGI*, che registra alcune attestazioni tratte da M. De Jorio, *op. cit.*, e da G. Fierli, *Della società chiamata accomandita e di altre materie mercantili secondo le leggi, e statuti veglianti in Toscana*, Antonio Brazzini, Firenze 1803.